COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

31.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA LOGGIA**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

FUSARO: Modifica dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, concernente disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29 (2550);

FERRI MARIO ed altri: Modificazioni dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, concernente modifica e aggiornamenti di disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29 (2710) 350

PRESIDENTE 350, 351, 352

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 352

BORGHI, *Relatore* 350

GIOVANNINI 351

SPINELLI 351

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti (2542);

BIANCHI FORTUNATO ed altri: Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti (966) 352

PRESIDENTE 352, 354, 355

PAG.

RAFFAELLI 354

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 354, 355

SPINELLI 354

VESPIGNANI 354

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori PATRINI ed altri: Emissioni di obbligazioni sulla base dei contratti condizionati di mutuo da parte delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2638) 355

PRESIDENTE 355, 356, 357

PANDOLFI, *Relatore* 355, 356

RAFFAELLI 356

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 357

Senatori PATRINI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1971, n. 367, concernente la conversione al 6 per cento delle obbligazioni opere pubbliche (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2575) 357

PRESIDENTE 357, 358, 359

PANDOLFI, *Relatore* 357, 359

RAFFAELLI 358, 359

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 359

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2604) 359

PRESIDENTE 359

Votazione segreta:

PRESIDENTE 360

La seduta comincia alle 10,15.

PRANDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione delle proposte di legge Fusaro: Modifica dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, concernente disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29 (2550); Ferri Mario ed altri: Modificazioni dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, concernente modifica e aggiornamenti di disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29 (2710).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa del deputato Fusaro: « Modifica dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, concernente disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29 »; e Ferri Mario, Achilli, Canepa, Cascio, Colucci e Spinelli: « Modificazioni dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, concernente modifica e aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29 ».

L'onorevole Borghi ha facoltà di svolgere la relazione.

BORGHI, *Relatore*. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, i due provvedimenti al nostro esame prevedono entrambi una regolamentazione e una semplificazione delle norme relative al rilascio della patente di spedizioniere doganale.

Il problema che si intende risolvere (dico subito in modo, a mio avviso, positivo) deriva dal disposto del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, con il quale si è data attuazione alla delega che il Governo ottenne con la legge 23 gennaio 1968, n. 29.

In forza delle norme contenute nel citato decreto, non è consentito l'accreditamento in dogana di nuovo personale con la qualifica di spedizioniere doganale. In più, come è chiaramente indicato nelle relazioni che accompagnano le due proposte di legge, il testo unico delle leggi doganali (approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del gennaio 1973) ha abrogato, all'articolo 352, il decreto n. 18 del 1971, lasciando però in vita gli articoli dal 123 al 128.

L'articolo 126 del decreto del 1971 (che è rimasto valido) prevedeva che potessero essere ammessi all'esercizio della loro funzione i procuratori doganali che al 30 giugno 1971 risultassero ammessi da almeno un anno ad operare in dogana, in qualità di speciali procuratori di commercianti o di spedizionieri doganali.

Le due proposte di legge in esame prevedono (sia pure con un articolato diverso) che sia eliminata questa restrizione, che aveva una ragione d'essere a suo tempo in quanto doveva servire ad evitare la corsa all'accaparramento della qualifica di spedizioniere doganale.

Ora il problema non si pone più, perché il nuovo testo unico ha disposto che non sono più possibili nuove ammissioni per l'esercizio di questa funzione. Non sono quindi più consentiti, per effetto del decreto del gennaio 1973, n. 43, nuovi accreditamenti in dogana per nuovo personale.

A questo punto, ovviamente, si è verificato un contrasto tra l'articolo 126 del decreto del 1971, n. 18, e il nuovo testo unico del 1973: un contrasto nel senso che con la clausola che ho prima letto e che è contenuta nel primo comma dell'articolo 126 del decreto n. 18, sono rimasti esclusi dalla possibilità di ottenere questo accreditamento circa 300 procuratori doganali; e per quanto riguarda la cifra vi è perfetta corrispondenza tra quella indicata dall'onorevole Fusaro nella relazione che accompagna il suo provve-

dimento quella indicata dall'onorevole Mario Ferri e quella fornita dal Ministero delle finanze (come ben può attestare l'onorevole sottosegretario qui presente).

È da sottolineare che la mancata regolarizzazione della posizione di questi 300 spedizionieri doganali non è dipesa né da loro incapacità, né da loro cattiva volontà: è il risultato purtroppo, di una situazione contrattuale, per cui le ditte commerciali, o comunque gli spedizionieri, non hanno dato corso alla regolarizzazione di tale posizione per dare, evidentemente, a questo personale un trattamento inferiore rispetto a quello previsto per la qualifica di spedizioniere doganale regolarmente accreditato. Questo, ovviamente, non può essere considerato giusto.

Non possiamo consentire che rimanga un piccolo gruppo di 300 persone, capaci, che tra l'altro, data la loro esperienza professionale, possono essere d'aiuto anche nel disbrigo delle operazioni doganali, spesso assai complesse, il quale viene ad essere escluso dall'esercizio delle proprie funzioni (cui ha dimostrato di saper assolvere con capacità e competenza) per effetto di una norma contraddittoria.

Di qui il provvedimento al nostro esame, che ha carattere, come ho detto prima, semplificativo.

Si tratta, quindi, di un provvedimento quanto mai opportuno che, secondo il mio modesto parere, richiede l'approvazione da parte dei colleghi della Commissione.

Ricordo ancora che le due proposte di legge che esaminiamo congiuntamente presentano un articolato diverso, e in verità devo rilevare che l'articolato della proposta n. 2550 (la prima presentata in ordine di tempo) è alquanto complesso, mentre sembra molto più semplice e quindi di facile e immediata attuazione, oltre che di più facile comprensione, l'articolato della proposta di legge n. 2710, di cui è primo firmatario l'onorevole Mario Ferri.

Pertanto, nel chiedere alla Commissione il consenso su queste proposte di legge, proporrei anche che si approvasse un testo unificato sulla base della proposta di legge n. 2710.

Se infatti intendiamo eliminare una contraddizione ed evitare i molteplici riferimenti al testo unico, non possiamo approvare un provvedimento che presenta una formulazione così complicata come quella della proposta n. 2550 che, espressa in forma di novella, è costretta a richiamare anche norme abrogate. Faccio presente, tra l'altro che sul testo della proposta di legge Ferri Mario ed altri sono pienamente d'accordo i competenti organi ministeriali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIOVANNINI. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista ha subito aderito alla richiesta di passaggio alla sede legislativa della discussione abbinata delle proposte di legge n. 2550 e n. 2710, entrambe di contenuto identico anche se formulate diversamente, ritenendo di poter dare una soluzione positiva al problema che si presenta per un numero ormai residuo di procuratori doganali. A nostro avviso vi sono evidenti motivi di equità per consentire il conferimento della patente di spedizionieri doganali anche a questi 300 procuratori doganali.

Si tratta, in fondo, di portare un modesto aggiustamento ad una norma transitoria, diretto a togliere il limite di un anno stabilito nell'articolo 126 del decreto presidenziale 18 febbraio 1971, n. 18. D'altra parte, si tratta anche di salvaguardare e di riconoscere quei diritti, acquisiti ormai anche da più di un anno, che appartengono a tutti coloro che, alla data del 30 giugno 1971, erano accreditati in dogana in qualità di procuratori, possedendo capacità professionali e riscuotendo la piena fiducia degli spedizionieri doganali alle cui dipendenze lavorano, nonché della stessa amministrazione finanziaria. L'estensione della norma transitoria dell'articolo 126 citato non ci sembra neppure in contrasto con il disposto dell'articolo 2, n. 5), della legge delega del 23 gennaio 1968, n. 29, relativa alla riforma doganale, i cui principi direttivi non prescrivevano disposizioni di carattere temporale. Al momento della legge delega, esistevano in dogana 15 mila operatori doganali, di cui 4 mila spedizionieri iscritti all'albo, 1000 procuratori doganali speciali dei proprietari delle merci e 10 mila procuratori di spedizionieri; di questi ultimi, 300, « giovani e forti » ma, fortunatamente « non morti », alla data del 30 giugno 1971 non avevano maturato un anno di anzianità professionale, per cui restavano fuori della norma transitoria di cui all'articolo 126 citato. Questo era ingiusto; di conseguenza, il provvedimento al nostro esame vuol essere riparatore in tal senso. Pertanto, la nostra parte politica invita la Commissione ad approvarlo, nel testo della proposta di legge Ferri Mario ed altri, n. 2710, concordando in ciò con il relatore.

SPINELLI. Desidero brevemente affermare che concordo con il relatore per quanto riguarda la sostanza del provvedimento. Si tratta di porre riparo ad una palese sperequa-

zione; il numero degli interessati è piuttosto limitato (300 persone) e non si ravvisa problema in merito ad eventuale apertura di una breccia, perché – come è stato affermato – la corsa alle procure risulta chiusa dall'ultimo decreto uscito in materia. Il gruppo socialista è d'accordo, con il relatore non soltanto sulla sostanza del provvedimento, ma anche sulla forma, nel senso di assumere come base la proposta di legge Ferri Mario n. 2710, che è più chiara.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il testo della proposta di legge n. 2710 è del tutto conforme a quello che l'amministrazione finanziaria aveva in animo di proporre. Pertanto, esprimo parere favorevole su di esso, a nome del Governo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che è accolta la proposta del relatore, di unificare le due proposte sulla base del testo del provvedimento n. 2710.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Al primo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, sono soppresse le parole: « da almeno un anno ».

È, inoltre, soppresso l'ultimo comma del suddetto articolo.

(*È approvato*).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Propongo che sia scelto come titolo quello della proposta di legge n. 2550.

Se non vi sono direzioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il testo unificato delle proposte di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti (2542); e della proposta di legge Bianchi Fortunato ed altri: Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti (966).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti »; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato ed altri: « Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti ».

Ricordo che i primi nove articoli del disegno di legge sono stati approvati nella seduta del 13 febbraio.

Avverto che la Commissione bilancio ha fatto pervenire parere favorevole agli emendamenti in testo identico di iniziativa rispettivamente dei deputati Pascariello ed altri e Santagati ed altri all'articolo 10, a condizione che si aumenti all'articolo 14 lo stanziamento sia per il 1973 sia per il 1974, a lire 1.500 milioni. Tale parere contiene in effetti, la cifra esatta che bisogna stanziare perché le norme del provvedimento possano avere effetto e concreta esecuzione.

Do nuovamente lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

I miglioramenti economici derivanti dalla applicazione della tabella *E* – lettere *F*) e *G*) – e della tabella *F*, indicate nell'articolo 1 della presente legge sono concessi, d'ufficio, con decorrenza dal 1° gennaio 1973.

I miglioramenti economici derivanti dalla applicazione degli articoli 2, 3 e 5 sono concessi d'ufficio ed hanno decorrenza dal 1° gennaio 1973 in ragione del 50 per cento e dal 1° luglio 1973 in ragione del 100 per cento.

I miglioramenti economici derivanti dalla applicazione dell'articolo 7 sono concessi d'ufficio.

Do nuovamente lettura dell'emendamento, in testo identico, proposto dai deputati Pascariello, Niccolai Cesarino, Giovannini, Mancinelli, Cirillo e Cesaroni e dai deputati: Santagati, Dal Sasso e Abelli.

Al secondo comma, sopprimere le parole « in ragione del 50 per cento e dal 1° luglio 1973 in ragione del 100 per cento ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica testé adottata.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 11 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 11.

Per ottenere la concessione dei beneficî previsti dall'articolo 1, primo comma – tabella *E*, lettera *E*), punto 5 – e secondo comma, nonché le più favorevoli assegnazioni di cui all'articolo 4, i titolari di pensioni o assegni liquidati con decreto emanato prima della data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare domanda all'amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio.

Se la domanda è presentata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i beneficî suddetti sono dovuti con decorrenza dal 1° gennaio 1973. Se la domanda è presentata successivamente, i beneficî stessi sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Le amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti sanitari e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo adottato e comunicato con le forme e le modalità vigenti in materia di pensioni ordinarie.

Ai titolari di pensioni accordate con decreto di data non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, i beneficî previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 debbono essere concessi d'ufficio con il decreto di liquidazione della pensione.

L'aumento di integrazione per la moglie, di lire 72.000 annue, ovvero la sua maggiorazione, di lire 36.000 annue, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 lettera *a*) della presente legge, sono concessi, con decorrenza dal 1° gennaio 1973 dalle competenti direzioni provinciali del Tesoro, previa dimostrazione della sola convivenza del coniuge. Se la relativa istanza è presentata trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli aumenti suddetti sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Per i matrimoni celebrati anteriormente al 1° gennaio 1973 il diritto dell'aumento annuo a titolo di integrazione sorge a partire dalla data predetta; per quelli celebrati successivamente, ma prima della data di entrata in vigore della presente legge, il diritto sorge a partire dalla data di celebrazione del matrimonio. In ogni caso le somme eventualmente già corrisposte per aggiunta di famiglia, a norma dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, saranno recuperate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

L'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 474, modificato con l'articolo 14 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1973, dal seguente:

« A favore di coloro che al 1° dicembre di ogni anno risultino titolari di pensioni o assegno privilegiato ordinario di 1ª categoria è concessa un'indennità speciale annua, non riversibile, pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo spettante alla data suddetta, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità dovuta ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876.

L'indennità speciale, pari sempre alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo spettante al 1° dicembre di ogni anno, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità dovuta ai sensi della citata legge 26 novembre 1953, n. 876, spetta anche ai titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario per invalidità ascritte alle categorie dalla 2ª alla 8ª.

L'indennità di cui al precedente comma è concessa su domanda, a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopra indicata un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri ed inoltre, per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª, qualora gli interessati risultino, ai sensi della legge in vigore, non assoggettabili alla imposta complementare progressiva sul reddito.

L'indennità speciale di cui al presente articolo è corrisposta dalle direzioni provinciali del tesoro competenti entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Nella domanda gli interessati debbono impegnarsi, a pena di irricevibilità, a segnalare tempestivamente alle direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni richieste.

La domanda di cui sopra è utile anche per la concessione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione ».

La I Commissione suggerisce il seguente emendamento:

Sopprimere, al penultimo comma le parole: « a pena di irricevibilità ».

Il senso dell'emendamento è di permettere, qualora eventualmente l'impegno contemplato sia stato omesso, di assumerlo successivamente.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A nome del Governo, sono favorevole all'emendamento, anche se nutro qualche perplessità dal punto di vista della sua perfezione tecnica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'inciso al penultimo comma, dall'articolo 12, di cui la I Commissione ha suggerito la soppressione.

(*È respinto*).

S'intende pertanto soppresso l'inciso al penultimo comma dell'articolo 12.

SPINELLI, *Relatore*. Onorevole presidente, l'osservazione che debbo fare è tardiva perché si riferisce al terzo comma dell'articolo 12, tuttavia ritengo necessaria farla. Nel terzo comma di tale articolo è detto che l'indennità speciale è concessa qualora gli interessati risultino, ai sensi della legge in vigore, non assoggettabili alla imposta complementare progressiva sul reddito. Vorrei sapere se questa norma deve ritenersi valida alla luce delle nuove norme dettate dalla riforma finanziaria.

RAFFAELLI. Anche perché quella imposta non esiste più !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, le condizioni per la concessione della indennità speciale di cui trattasi sono due: che gli interessati non svolgano un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino non assoggettabili alla imposta complementare progressiva sul reddito. A me sembra che si dovrebbe dire « alla imposta sul reddito delle persone fisiche », anche se non si sa bene se tale condizione possa bastare.

RAFFAELLI. Dicendosi « non assoggettabili all'imposta complementare » si intendeva riferirsi alle persone con un reddito non superiore alle 960 mila lire. Ora come ci si deve regolare trattandosi di imposta unica e qual è il limite che viene proposto ?

PRESIDENTE. Il limite di non assoggettabilità è, nel nuovo regime, di 840 mila lire.

RAFFAELLI. Dunque c'è una riduzione che è quanto meno poco equa.

VESPIGNANI. L'imposta complementare seguiva un criterio diverso da quello seguito dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta complementare infatti prevede per l'esclusione della dichiarazione un livello di reddito netto in 960 mila lire. L'imposta sul reddito delle persone fisiche adotta un meccanismo completamente diverso in quanto tutto il reddito è assoggettabile. Su quest'ultimo si applicano le detrazioni. Non si può quindi parlare di soggetti esenti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche, occorre fare riferimento a entità equivalenti, ma tenendo conto che l'imposta sul reddito delle persone fisiche viene applicata sul reddito lordo con un calcolo forfettario delle spese, e l'imposta complementare era applicata sul reddito netto, detratte le spese di produzione del reddito. Noi, in sede di discussione della legge sulle pensioni, abbiamo calcolato che mediamente per una « famiglia tipo », per poter parlare di equiparazione del nuovo tributo ai limiti di esonero espressi in termini di imposta complementare, bisognava andare intorno ad 1.960.000 lire. Infatti, come tutti ricorderete, l'imposta complementare prevedeva la possibilità di detrarre dal reddito alcune somme. Così accadeva per le spese di aggiornamento culturale e professionale fino ad un massimo di 360.000 lire, così per le persone a carico (moglie e due figli per 300.000 lire), così per le spese relative agli interessi passivi, all'assicurazione sulla vita, eccetera. Calcolando l'importo complessivo, si ha per una famiglia tipo la cifra prima ricordata di 1.960.000. Sempre al fine della sostituzione dell'imposta sulle persone fisiche alla imposta complementare sul reddito, bisogna poi considerare che le 960.000 lire previste per quest'ultima andrebbero comunque rivalutate in rapporto alla svalutazione della lira.

Nel corso della discussione della legge sulle pensioni, sono stati previsti limiti di reddito di 1.960.000 lire come livello massimo ai fini dell'imposta sulle persone fisiche, per riconoscere l'assegno di accompagnamento e un'altra serie di assegni correlativi per

gli invalidi civili, per i ciechi non completi, eccetera. Mi sembra opportuno quindi coordinare questa norma con quelle che saranno votate dalla Camera e che sono relative ad altri tipi di invalidità.

RUFFINI. *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sempre che risulti inalterato l'onere previsto dall'articolo 14.

PRESIDENTE. L'osservazione dell'onorevole Spinelli mi induce a proporre di accantonare per ulteriori approfondimenti della questione, l'articolo 12.

La Commissione si impegna a trovare una formula di equivalenza, che non aumenti il numero degli aventi diritto e non comporti pertanto ridefinizioni degli oneri e delle coperture.

(*Così rimane stabilito*).

Poiché all'articolo 13 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 13.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 1.200 milioni annui, si provvede per gli anni finanziari 1973 e 1974, mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo, sulla scorta dell'ultimo parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1974, valutato in complessive lire 3 mila milioni, si provvede, quanto a lire 1.500 milioni a carico dello stanziamento del capitolo 3.523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 e quanto a lire 1.500 milioni mediante riduzione dello stanziamento del medesimo capitolo 3.523 dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1974 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 14 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta per la definizione dell'articolo 12.

Discussione della proposta di legge senatori Patrini ed altri: Emissioni di obbligazioni sulla base dei contratti condizionati di mutuo da parte delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (2638).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Patrini, Martinelli, Segnana e Zugno: « Emissioni di obbligazioni sulla base dei contratti condizionati di mutuo da parte delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 dicembre 1973.

L'onorevole Pandolfi ha facoltà di svolgere la relazione.

PANDOLFI, *Relatore*. La proposta di legge tende ad estendere alle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità la facoltà, già accordata agli istituti di credito fondiario con la legge 3 febbraio 1961, n. 39, di emettere obbligazioni anche prima della stipulazione dei contratti definitivi di mutuo, cioè sulla base dei contratti condizionati.

Com'è noto, gli istituti di credito fondiario già usufruiscono di tale facoltà, che tra l'altro consente una maggiore flessibilità nell'esercizio delle funzioni bancarie e in modo particolare un maggior lasso di tempo per il collocamento delle obbligazioni, con vantaggi per l'operatività complessiva degli istituti di credito fondiario.

Ci si potrebbe domandare se un provvedimento come quello in esame sia strettamente necessario. Infatti, la legge istitutiva delle se-

zioni opere pubbliche (la legge 11 marzo 1958, n. 238) stabilisce all'ultimo comma dell'articolo 4 che le disposizioni concernenti i mutui fondiari previste per gli istituti si applicano alle sezioni opere pubbliche. Sembra perciò doversi dedurre che anche la facoltà di emettere obbligazioni in presenza del contratto condizionato debba ritenersi applicabile senza ricorrere ad un ulteriore strumento legislativo. Tuttavia esistono condizioni accessorie di applicabilità, quali ad esempio quelle relative alla garanzia, che rendono consigliabile in ogni caso che la normativa, che oggi vale soltanto per gli istituti di credito fondiario, venga estesa alle sezioni autonome per il finanziamento delle opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità. Gli adattamenti sono in sostanza tre e sono contenuti nell'articolo unico della proposta di legge.

Il primo adattamento riguarda il tipo di garanzia. La legge 3 febbraio 1961, n. 39, si riferisce, trattandosi di istituti fondiari, solo alla garanzia ipotecaria. Per le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche occorre prevedere il riferimento ad altri tipi di garanzie, come cessioni di annualità, contributi a carico dello Stato, delle province, dei comuni, delegazioni sui cespiti delegabili per legge, garanzia dello Stato, delle province o dei comuni, garanzie integrative oltre alla prima ipoteca, nonché il privilegio legale sulle opere e sugli impianti per le società concessionarie.

Un secondo adattamento deriva dal fatto che, nella citata legge n. 39, si stabilisce che l'importo dei contratti condizionati vincolati all'emissione delle cartelle fondiarie non può eccedere, per ciascun istituto, l'ammontare del suo capitale o fondo di dotazione, nonché delle riserve non aventi specifica destinazione. Trattandosi ora di applicare la norma alle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche, occorre omettere l'indicazione del capitale sociale, in quanto il capitale è costituito esclusivamente dal fondo di dotazione e dalle riserve.

Infine – terzo adattamento – è sembrato opportuno non trascurare di menzionare, accanto alle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche di cui alla legge istitutiva del 1958, anche la sezione autonoma opere pubbliche istituita presso l'istituto fondiario delle Venezie con un'apposita legge antecedente, la legge 6 marzo 1950, n. 108: ciò all'evidente fine di comprendere tutte le sezioni autonome opere pubbliche operanti attualmente.

Queste considerazioni portano a concludere a favore di un apposito provvedimento legislativo. Il testo dell'articolo unico risponde esattamente agli adattamenti cui ho fatto cenno, per cui al relatore non rimane che raccomandarlo all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RAFFAELLI. Onorevole presidente, i colleghi della nostra parte politica si sono astenuti dal votare questo provvedimento al Senato. Il contenuto della proposta di legge potrebbe anche essere accettabile, se essa non rientrasse in uno « spezzettamento » della legislazione sul credito, che forse potremmo definire meglio « polverizzazione » o « atomizzazione », mentre l'intero sistema del credito a lungo termine dovrebbe essere sottoposto ad una riforma (ma alcuni tecnici parlano anche di una semplice revisione) organica e completa. Anche la proposta di legge n. 2575 all'ordine del giorno, di iniziativa degli stessi senatori Patrini, Martinelli, Segnana e Zugno, merita le stesse considerazioni.

Non intendo aprire qui il discorso del governo delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, che mi porterebbe molto lontano. Dobbiamo purtroppo registrare che i flussi finanziari hanno seguito, nel passato, tutte le possibili sollecitazioni, ma non sono mai rientrati in una visione organica.

Fatte queste osservazioni, annuncio che il gruppo comunista assume nei confronti della proposta lo stesso atteggiamento tenuto dai colleghi del Senato, pur ritenendo tecnicamente accettabile il contenuto del provvedimento: sempre che, naturalmente, il provvedimento riguardi tutti gli istituti che hanno sezioni autonome.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PANDOLFI, *Relatore*. La dizione del testo è chiarissima. Mi pare che l'onorevole Raffaelli concordi sostanzialmente sul merito della proposta che, del resto, ha un ambito piuttosto limitato. Egli ha giustamente sollevato il problema dell'unificazione in un testo unico dei provvedimenti concernenti il credito a medio e lungo termine che ora sono dispersi in numerosi testi legislativi. Un

passo avanti è stato comunque compiuto quando, trattandosi di fissare le agevolazioni per il settore del credito nel decreto presidenziale 29 settembre 1973, n. 601, cui è affidata questa parte di applicazione della riforma tributaria, si è opportunamente stabilita una normativa unica del trattamento fiscale per tutte le operazioni di credito a medio e lungo termine. Segnalo il nutrito elenco di citazioni legislative contenuto nel decreto n. 601 all'onorevole Raffaelli perché, il giorno in cui si dovesse por mente ad una revisione della materia, disporremmo già di un quadro completo ed esauriente di tutte le disposizioni legislative riguardanti l'esercizio del credito a medio e lungo termine. In questo ambito si muove anche la definizione legislativa del credito a lungo termine per il finanziamento di opere pubbliche, e ritengo sarebbe opportuno che il Governo, come è già stato accennato in occasione dell'esame delle disposizioni fiscali, prendesse in esame l'opportunità di una raccolta in un testo unico delle norme riguardanti tutto il settore.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accoglie le raccomandazioni del relatore e auspica l'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Alle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità istituite in base alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, è consentito, per le operazioni per le quali si sia addivenuto alla stipulazione di contratti condizionati, di procedere alla emissione delle obbligazioni anche prima che siano stipulati i contratti definitivi di mutuo, vincolando i contratti condizionati medesimi, purché sia stato provveduto alla acquisizione delle garanzie prescritte dalla legislazione in vigore per dette sezioni.

L'importo dei contratti condizionati vincolati alla emissione delle obbligazioni ai sensi del precedente comma non potrà eccedere per ciascuna sezione l'ammontare del suo fondo di dotazione versato nonché delle riserve non aventi specifica destinazione.

Le sezioni che abbiano proceduto alla emissione delle obligazioni col vincolo di contratti condizionati di mutuo, a' termini dei commi precedenti, dovranno procedere, entro sei mesi dalla data dei contratti stessi, alla stipulazione dei contratti definitivi. Ove ciò non avvenga, o comunque avvenga per importo minore, le sezioni dovranno rimborsare, includendolo nella prima estrazione semestrale, il quantitativo di obbligazioni che risulti eccedente l'importo complessivo dei contratti condizionati, di data non anteriore ai sei mesi, ammissibile a termine del comma secondo del presente articolo.

Restano fermi per il totale delle obbligazioni in circolazione, ove ricorrano, i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario.

Per le obbligazioni emesse, come sopra, in corrispondenza di contratti condizionati, l'inizio dei rimborsi, mediante estrazione, potrà essere differito di non oltre un semestre, rispetto al termine di cui al sesto comma dell'articolo 32 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge verrà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Patrini ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1971, n. 367, concernente la conversione al 6 per cento delle obbligazioni opere pubbliche *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (2575).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Patrini, Martinelli, Zugno e Segnana: « Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1971, n. 367, concernente la conversione al 6 per cento delle obbligazioni opere pubbliche », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 28 novembre 1973.

L'onorevole Pandolfi ha facoltà di svolgere la relazione.

PANDOLFI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, torna all'esame della nostra Commissione un argomento che ci illudevamo di avere definitivamente concluso, per quanto riguarda la nostra competenza, nella seduta del 29 aprile 1971, quando, in presenza di un emendamento Perdonà al disegno di legge riguardante la conversione

al 6 per cento delle obbligazioni opere pubbliche in circolazione a tasso inferiore e l'istituzione di un diritto di contingenza sui mutui concessi dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (n. 2889 della V Legislatura), ritenemmo sufficiente una dichiarazione esplicita di volontà del legislatore per chiarire l'ambito e le modalità di applicazione dell'articolo 2 del citato disegno di legge.

In realtà, non bastò quella dichiarazione di intenzioni della Commissione – condivisa del resto dal Governo –, in quanto sorsero successivamente contestazioni da parte dei mutuatari, cioè dei contraenti le operazioni di mutuo cui facciamo riferimento. Si è resa così necessaria una interpretazione autentica, nella rituale forma della legge interpretativa.

La materia è in sintesi la seguente. La legge 19 maggio 1971, n. 367 elevò il tasso di interesse delle sezioni autonome opere pubbliche dal 5-5,50 per cento al 6 per cento. Istituì, inoltre, un diritto di contingenza dell'1 per cento sui mutui erogati sino al 31 dicembre dell'anno precedente (1970). Per la sezione autonoma opere pubbliche dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, che è regolata da una legge diversa rispetto a quella che disciplina le sezioni autonome opere pubbliche esistenti presso altri istituti di credito, il diritto di contingenza fu contenuto nella misura dello 0,25 per cento. Ciò in conseguenza del fatto che codesta sezione autonoma non sottostava al vincolo che invece presiede alle operazioni delle altre sezioni autonome, vale a dire la coincidenza tra saggio passivo per gli istituti di credito nella emissione delle obbligazioni e saggio attivo per i mutui corrispondenti. Si ritenne allora che bastasse, per la sezione autonoma cui faccio riferimento, un diritto di contingenza dello 0,25 per cento, a fronte del maggior importo dell'1 per cento previsto, per il diritto in questione, in materia di operazioni di mutuo poste in essere dagli altri istituti di credito.

Senonché la riduzione allo 0,25 per cento del diritto di contingenza si fondava sul presupposto che tale diritto venisse applicato all'intera massa dei mutui allora in essere. Era sorto qualche dubbio sulla congruità del testo all'esame della Commissione, ai fini di una interpretazione quale è quella che adesso stiamo dando alla materia e che allora sembrava, per altro, ovvia. L'onorevole Perdonà si incaricò di presentare un emendamento, tendente appunto a precisare che il diritto di contingenza doveva valere sull'ammontare dei mutui delle sezioni stesse. Per ragioni di celerità nell'*iter* parlamentare, l'emendamento venne ritenuto superfluo; venne cioè data l'interpretazione che lo 0,25 per cento di cui trattasi dovesse applicarsi a tutti i mutui posti in essere dalla sezione.

Nonostante tali precisazioni, nonostante la dichiarazione di volontà legislativa da parte del relatore, della Commissione e dello stesso Governo, sorsero successivamente delle contestazioni. Si tratta ora di eliminare le stesse, stabilendo che il diritto di contingenza dello 0,25 per cento, cui è fatto riferimento, deve valere su tutti i mutui, sull'ammontare complessivo – cioè – dei mutui erogati in contanti, con emissione a fronte degli stessi di obbligazioni fino a tutto il 31 dicembre 1970.

Questo è l'oggetto dell'articolo unico in cui si concreta la proposta di legge n. 2575. Ritengo che esistano abbondanti ragioni per raccomandare la stessa all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RAFFAELLI. Onorevole presidente, si può dire che si tratti di legge che non finirà mai. Il provvedimento legislativo che ha appena ricordato il relatore, il n. 367 del 19 maggio 1971, dette luogo ad una discussione molto vasta, nella quale noi assumemmo una posizione critica. Ritenevamo che tale misura economica di rialzo dei tassi di interesse per crediti alle opere pubbliche, riguardanti fondamentalmente i comuni, non fosse allora indispensabile; che altre ve ne fossero, che noi indicavamo. La legge, comunque, fu varata ed operò. Le opere pubbliche successivamente realizzate furono pagate più care. Oggi ci troviamo davanti unicamente ad un residuo problema di interpretazione, ad uno strascico, direi.

Se la proposta di legge al nostro esame avesse una portata obiettiva, sarebbe da respingere, poiché porterebbe a carico di enti mutuatari uno 0,25 per cento di diritto di contingenza su mutui già contratti. Stando, per altro, a ciò che esiste sotto le righe del provvedimento, si tratterebbe di una controversia specifica in base alla quale taluni enti che chiamerei deboli (i comuni) hanno già sopportato il maggior onere, mentre altri enti che definirei forti (le autostrade) tendono ad inficiare la interpretazione cui si è fatto riferimento.

Cosicché la proposta di legge, presentata ad opera sempre dei senatori Patrini, Marti-

nelli, Zugno e Segnana, su richiesta - credo di non dire niente di grave o di irriguardoso - probabilmente degli istituti che si trovano nelle condizioni contestate, intende sanare la questione nei riguardi dei mutuatari, dichiarando per legge l'applicabilità a tutti dello stesso trattamento. È così, mi pare.

PANDOLFI, *Relatore*. È esatto, onorevole Raffaelli.

RAFFAELLI. Sarebbe grave altrimenti. Probabilmente, anzi certamente, taluni enti hanno sopportato la interpretazione ufficiale del provvedimento; altri, più grandi, che sono nella possibilità di contestare, hanno inteso opporsi alla stessa. Mi pare si tratti, in quest'ultimo caso dei concessionari di costruzioni delle autostrade.

Poiché, dunque, la proposta di legge al nostro esame interviene a sanare una certa situazione, rendendo per tutti uguale l'applicazione delle condizioni di mutuo, ed il costo ad esso relativo, il gruppo comunista assume l'atteggiamento che fu già suo al Senato. Esso rimane di critica nei confronti di un certo tipo di attività creditizia ma, pur nella negatività di una operazione che - ripeto - abbiamo contrastato, diventa di astensione in ordine al provvedimento in esame, perché possano essere almeno parificate le condizioni a carico dei mutuatari.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PANDOLFI, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole Raffaelli di aver portato degli inequivocabili elementi esegetici sulla natura del provvedimento. Ritengo che gli stessi avvalorino la opportunità che la Commissione approvi quest'ultimo.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo raccomanda l'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Il diritto di contingenza stabilito con la legge 19 maggio 1971, n. 367, nella misura dello 0,25 per cento annuo nei confronti della sezione autonoma di cui alla legge 6 marzo 1950, n. 108, si applica a tutti i mutui erogati in contanti con emissione a fronte degli stessi di obbligazioni al tasso del 5 per cento o 5,50 per cento o 6 per cento fino a tutto il 31 dicembre 1970.

Tale diritto di contingenza nella misura predetta si applica altresì ai mutui stipulati con contratti condizionati alla suindicata data del 31 dicembre 1970, a fronte dei quali sono state successivamente emesse obbligazioni al tasso del 5 per cento, 5,50 per cento e 6 per cento.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (2604).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 dicembre 1973.

Come i colleghi ricordano, conclusa la discussione sulle linee generali, avevano sospeso l'esame degli articoli inviando alla Commissione bilancio l'emendamento proposto dal relatore all'articolo 6, emendamento inteso a modificare oneri e coperture rispetto al testo proposto dalla V Commissione. Sull'emendamento predetto la V Commissione ha espresso ora parere favorevole.

Passiamo quindi all'esame degli articoli. Poiché ai primi cinque non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento da 666 a 852,5 milioni di dollari USA - del peso e del titolo in vigore al 1° luglio 1944 - della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e

lo sviluppo (BIRS), il cui statuto è stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132.

(*È approvato*).

ART. 2.

Al fine di effettuare i versamenti alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo dell'1 per cento in oro e del 9 per cento in lire dell'aumento di 186,5 milioni di dollari previsto dall'articolo precedente, il Ministero del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia.

(*È approvato*).

ART. 3.

In corrispondenza di ciascun versamento effettuato alla BIRS, il Ministro del tesoro è autorizzato a rilasciare all'Ufficio italiano dei cambi ed alla Banca d'Italia speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di lire 14.000.000.000.

Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile posticipatamente al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Tali certificati sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, dei privilegi e dei benefici ad essi concessi.

Il Ministro del tesoro determinerà con proprio decreto i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a disporre, con separato decreto, la corresponsione, sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia alla Banca internazionale, dell'interesse dell'1 per cento per il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte degli istituti stessi e quella della emissione dei relativi certificati.

(*È approvato*).

ART. 4.

Al regolamento dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvederà mediante convenzioni da stipularsi dal Ministro del tesoro con i menzionati istituti finanziari italiani.

(*È approvato*).

ART. 5.

È altresì autorizzata, fino ad un ammontare massimo di lire 3.000.000, la spesa necessaria per la stampa dei certificati previsti all'articolo 3 della presente legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 73.000.000 per l'anno finanziario 1973 e in lire 140 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, onorevole Pandolfi ha presentato il seguente emendamento su cui la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Sostituire il primo comma con il seguente:

« All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 140 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a srutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge FUSARO: Modifica dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, concernente disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29 (2550); FERRI MARIO ed altri: Modificazioni dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, concernente modifica e aggiornamenti di disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29 (2710) *in un testo unificato e con il titolo:* « Modifica dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, concernente disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29 » (2550-2710):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 23
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge senatori PATRINI ed altri: Emissioni di obbligazioni sulla base dei contratti condizionati di mutuo da parte delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2638):

Presenti 24
Votanti 13
Maggioranza 7
Voti favorevoli 13
Voti contrari 0

Hanno dichiarato di astenersi 11 deputati.

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge senatori PATRINI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1971, n. 367, concernente la conversione al 6 per cento delle obbligazioni opere pubbliche (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2575):

Presenti 24
Votanti 13
Maggioranza 7
Voti favorevoli 13
Voti contrari 0

Hanno dichiarato di astenersi 11 deputati.

(*La Commissione approva*).

DISEGNO DI LEGGE: « Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2604):

Presenti 24
Votanti 13
Maggioranza 7
Voti favorevoli 13
Voti contrari 0

Hanno dichiarato di astenersi 11 deputati.

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Borghi, Buzzoni, Cesaroni, Cocco Maria, Giovannini, La Loggia, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pandolfi, Pascariello, Pellicani Giovanni, Postal, Prandini, Raffaelli, Rende, Sanza, Serrentino, Sinesio, Spinelli, Terraroli, Vespignani, Vicentini e Vincenzi.

Si sono astenuti su provvedimenti nn. 2638, 2575 e 2604:

Buzzoni, Cesaroni, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli, Terraroli e Vespignani.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO